



La riforma dello sport: il lavoro sportivo.

A partire dal 1° luglio 2023 è operativo, per le collaborazioni coordinate e continuative, il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e, in particolare, è attiva la funzionalità di sottomissione delle comunicazioni obbligatorie (UNILAV) relative ai collaboratori sportivi, in ottemperanza al D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 che regola il lavoro sportivo. Il momento è a dir poco storico e le nuove disposizioni avranno un notevole impatto anche nelle trattative per il rinnovo del CCNL dello sport, sottoscritto il 22 dicembre del 2015 e che occupa più di 40.000 addetti.

Tra le novità si segnalano in particolare le seguenti:

- *le semplificazioni degli adempimenti in materia di lavoro sportivo, con la tenuta del libro unico del lavoro, da effettuare anche attraverso il R.A.S.; il registro consentirà alle ASD di inserire, i dati dei collaboratori sportivi che saranno disponibili per tutti gli enti competenti. il registro verrà dotato di ulteriori funzioni: gli uffici dei due ministeri sono al lavoro per assicurare il rispetto dei tempi previsti per i primi adempimenti;*
- *la maggiore flessibilità con l'innalzamento a 24 ore settimanali (co.co.co) del limite previsto per mantenere la presunzione di lavoro autonomo;*
- *il sostegno al mondo paralimpico, con l'introduzione di una nuova disciplina che consente agli appartenenti al club paralimpico di partecipare a competizioni e ad allenamenti con un permesso speciale retribuito, senza richiedere quindi ferie e conservando il posto di lavoro con rimborso degli oneri sostenuti dal datore di lavoro;*



Le ulteriori novità di rilievo possono riassumersi come segue:

- L'iscrizione al RUNTS delle associazioni sportive, Modifiche statutarie;
 - Si amplia la nozione di lavoratore sportivo, al fine di includere anche nuove figure,
 - necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive;
-
- Precisati, nell'area del dilettantismo, i presupposti per l'instaurazione di rapporti lavoro sportivo autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa;
 - Digitalizzazione degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo,
 - attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
 - Quali gli oneri previdenziali e fiscali- Il rapporto tra ASD e lavoratore.

L'articolo 4 modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 36, chiarendo, con il nuovo comma 1-*bis* che, ai fini della loro riconduzione tra le attività secondarie e strumentali, i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo 9. La modifica è finalizzata a evitare che i limiti che verranno posti ai proventi da attività diversa inibiscano o condizionino attività che spesso costituiscono l'intero ricavo di una società sportiva, senza che con questa precisazione si vada a incidere in alcuna forma o fattispecie di carattere agevolativo o di vantaggio fiscale. **Il problema nasce dall'obbligo, già ricordato, di introdurre negli statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche l'obbligo a svolgere l'attività sportiva "in via stabile e principale". Questo comporta che qualsiasi altro provento di natura diversa (come, per l'appunto, i rapporti di natura promopubblicitaria) debba rientrare nella previsione dell'articolo 9 come attività secondaria e strumentale ed essere soggetto, in termini di volume d'affari, ai limiti che saranno introdotti dall'emanando decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo 9. Molte associazioni e società sportive dilettantistiche hanno però come incassi "unici" quelli di natura promopubblicitaria e delle altre fattispecie indicate nel comma 1-*bis*. Pertanto, l'assoggettare questi proventi al limite delle attività secondarie potrebbe mettere in gravi difficoltà e portare alla chiusura di un numero importante di enti sportivi.**



TRATTAMENTO ECONOMICO CCNL

Normale retribuzione suddivisa su 13 mensilità- La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:

- a) Retribuzione nazionale conglobata (paga base + contingenza) b) Elemento distinto della retribuzione giornaliero di importo pari a euro 4.00 per Quadri e 1° Liv. – euro 3,50 per i Livelli da 2° a 4° - euro 3,00 per i livelli da 5° a 7°.

ORARIO DI LAVORO – particolari flessibilità

Orario settimanale : 40 ore distribuite su 5 o 6 giorni lavorativi. Addetti a mansioni discontinue: 45 ore. La durata media dell'orario di lavoro, calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi ovvero a 12 mesi per esigenze organizzative (individuate dall'art. 66 del CCNL), non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.

Orario plurisettimanale : Limite di 44 ore settimanale per un massimo di 16 settimanali. Eventuali variazioni sul programma di flessibilità dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 15 giorni. Fatte salve le contrattazioni aziendali di secondo livello (limite di 48 ore settimanali per un massimo di 16/24 settimane). Oltre le 16 settimane sono riconosciuti ulteriori permessi retribuiti annuali, nella misura di 20/50 minuti per ogni settimana di superamento dell'orario normale di lavoro.

Lavoro straordinario, notturno e festivo maggiorazioni : Potrà essere richiesto al lavoratore lavoro straordinario nel limite di 250 ore annue. Le maggiorazioni sono da calcolare sulla quota oraria della retribuzione normale mensile.

Percentuale di maggiorazione : a) straordinario: **15%** dalla 41° alla 48° ora settimanale; **20%** oltre la 48° ora settimanale; **30%** festivo; **50%** notturno (10% nei normali turni di lavoro). Definizione lavoro notturno: il lavoro svolto dalle 23 alle 6.

Retribuzione prestazione festive : Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi sono compensate come lavoro straordinario festivo.

Riposo settimanale : Ai lavoratori che godono del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica spetta un'indennità in cifra fissa pari al 10% della quota oraria di minimo e contingenza per ogni ora di lavoro effettivamente prestato nella domenica. Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla legge 22 febbraio 1934, n° 370, sono retribuite con la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione fermo restando il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Riposo giornaliero : 11 ore di riposo consecutivo nelle 24 ore (fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità ovvero nelle ipotesi di deroga concordate al secondo livello di contrattazione o in assenza in quelle espressamente previste nell'art. 65 del CCNL, comunque con un minimo di 9 ore).



	INAIL	Pensionistico	IMPOSTE	Addizionali	PAGA LORDA € 10.000,00	NETTO COLLABORATORE	COSTO ASD/SSD
Collaboratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 10.000,00	
2022 Associazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 10.000,00
	INAIL	Pensionistico	IMPOSTE	Addizionali	€ 10.000,00		
Collaboratore	€ 134,00	€ 242,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 9.624,00	
2023 Associazione	€ 267,00	€ 485,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 10.752,00
	INAIL	Pensionistico	IMPOSTE	Addizionali	€ 10.000,00		
Collaboratore	€ 133,00	€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 9.417,00	
2028 Associazione	€ 267,00	€ 901,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 11.168,00



RETRIBUZIONE COMPARATA TRA LAVORO DIPENDENTE, CO.CO.CO. E LAVORO AUTONOMO (IPOTIZZANDO STESSO COMPENSO LORDO)

NUOVI ASSUNTI dal 1° Luglio	P.Time 24h 2° Liv	CoCoCO 24h * 11 mesi	P.Time 24h 4° Liv	CoCoCO 24h * 11 mesi
Dati retributivi MESE				
Retribuzione lorda mese	965,42	965,42	737,89	737,89
Contributi INPS mese a carico lavoratore	88,72	21,29	67,81	11,81
Imposta Irpef mese	€ 57,03	€ -	€ 9,50	€ -
Retrib.ne netta mens. (Riparto tot. 11m)	€ 819,68		€ 660,58	
Dati retributivi ANNO				
Retribuzione lorda anno	€ 12.550,51	€ 10.619,66	€ 9.592,60	€ 8.116,81
Contributi INPS anno a carico lavoratore	€ 1.153,39	€ 234,15	€ 881,56	€ 129,87
Imponibile Irpef	€ 11.397,12	€ -	€ 8.711,04	€ -
Imposta irpef	€ 741,34	€ -	€ 123,54	€ -
Retribuzione netta anno	€ 10.655,78	€ 10.385,51	€ 8.587,50	€ 7.986,94
Dati costo ANNO				
Retribuzione lorda annua	€ 12.550,51	€ 10.619,66	€ 9.592,60	€ 8.116,81
T.F.R. Di altri fattori spesa, come visite mediche verifiche generali obbligatorie	€ 828,67	€ 828,67	€ 110,51	€ -
Contributi INPS/INAIL (al netto quota dip.)	€ 3.637,14	€ 468,31	€ 2.779,93	€ 259,73
Incidenza IRAP (pres. Tot.retr. <85000€)	€ 533,40	-	€ 407,69	-
Costo presunto annuo	€ 17.650,71	€ 11.087,97	€ 13.490,78	€ 8.376,55
ore presunte lavorabili	1128	1128	1128	1128
costo presunto orario	€ 15,65	€ 9,83	€ 11,96	€ 7,43

Relazione conclusiva incontri A.S.D.

L'Italia ha oltre 100.000 associazioni censite con circa 14 milioni di tesserati, da sempre svolgono un pubblico servizio, evidenziamo che in passato non era obbligatoria la tenuta di alcuna contabilità mentre negli ultimi anni si stanno susseguendo continui oneri ed adempimenti di ogni origine e grado. Dal non dover scrivere niente si sta passando al dover tenere una contabilità sempre più vicina al secondo settore, quindi un susseguirsi di registri e imposizioni contabili. **A salvaguardia delle associazioni, riteniamo ripercorribile la riforma per scaglioni in base al numero degli iscritti per tutelare il movimento sportivo nazionale e le famiglie che hanno bisogno del comparto.** Cio' non toglie che per importanti realtà dove l'istruttore lavora professionalmente è auspicabile che lo stesso possa avere un buon contratto di lavoro con oneri fiscali al minimo per entrambi. Vorremmo contribuire alla lodevole iniziativa di interloquire con gli organismi sportivi maggiormente rappresentativi e le parti sociali per un confronto sul Dlgs 36 /2021, nonché sulla riforma del lavoro sportivo in generale, ci pregiamo evidenziare i seguenti punti che riteniamo meritevoli di riflessione:

- Nel caso di lavoro autonomo parasubordinato (Co.Co.Co.) o subordinato, inquadrato pertanto nell'unico CCNL è opportuno che le figure tecniche inquadrabili siano identificabili da uno specifico elenco;
- Perché sia garantita la certezza del diritto, soprattutto vista la clausola per la quale, in carenza di specifiche indicazioni, il rapporto con l'istruttore si considera un Co.Co.Co., occorre specificare: **se il limite di 18/24 ore settimanali si intende come limite perentorio del contratto o come media di un arco temporale prestabilito** (es. 4 mesi come nel caso dell'orario medio settimanale ai sensi del d.lgs. 66/2003).
- Amministrativo gestionali, vista l'importanza del loro ruolo al fine di tenere in vita il maggior numero di sodalizi, **chiediamo possa essere valutata l'ipotesi di contrattualizzarli come Co.Co.Co.** (al momento appaiono esclusi);
- E' auspicabile, per coloro che verranno stabilizzati con un contratto di lavoro subordinato, ai quali viene applicato il succitato CCNL di riferimento per il settore, sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, prevedere una riduzione degli oneri previdenziali e fiscali in linea con quelli previsti per il Co.Co.Co.;
- Bisogna porre particolare attenzione perché eccessivi costi di regolarizzazione dei contratti e gli oneri gestionali derivanti, **senza una graduale introduzione e procedure estremamente semplificate di attuazione, possono generare reazioni emotive tra gli operatori del settore.** Tali reazioni si tradurrebbero in un aggravio economico sulle famiglie dei praticanti sportivi, a seguito del conseguenziale aumento delle quote che gli iscritti pagheranno per la pratica sportiva;
- Adeguare le prestazioni del volontario sportivo riconoscendo a tale figura (che opera anche all'interno della stessa città di residenza) **un rimborso spesa purchè se minimo ma legittimo.**
- Il soggetto tesserato potrà essere assicurato attraverso il sistema consolidato dell'organismo sportivo affiliante evitando quindi il gravoso onere dell'iscrizione INAIL;
- Occorre un chiarimento sostanziale sul riconoscimento della personalità giuridica, eliminando le criticità dovute alle aziende commerciali, **e nel caso in cui l'Associazione Sportiva dovesse avere l'iscrizione al RUNTS, vista la finalità non lucrativa, chiarendo quanto disposto dal CTS all'art. 22 c.1 „ far acquisire la personalità' giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore“ . Si chiede di rivalutare, esonerando le Associazioni dalla presentazione del patrimonio minimo per il conseguimento della personalità' giuridica, introducendo invece l'obbligo di informare i creditori.**
- **Per la semplificazione degli adempimenti le ASD dovrebbero essere esonerate anche dalla presentazione del DURC.**

Questi alcuni dei temi più importanti sui quali ci sentiamo di attirare la Vostra attenzione, mentre, ringraziando ancora per l'opportunità concessa, rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore utile approfondimento.